

Roma, 23 giugno 2017

**DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014 N. 102, ARTICOLO 9 COMMA 5 LETTERA D)
PARERE IN MERITO ALLA NORMA TRANSITORIA**

OGGETTO

Interpretazione del seguente periodo contenuto nell'articolo 9 comma 5 lettera d) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, in materia di ripartizione della spesa del riscaldamento successivamente all'installazione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsti, di termoregolazione:

“Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”.

* * *

CONCLUSIONI

Devono intendersi compresi nella disposizione in esame solo quei criteri di ripartizione che, anche antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2016 (26 luglio 2016), erano conformi a legge e, cioè, consentono di ripartire la spesa del riscaldamento sulla base dei consumi effettivi così come previsto sin dal 1991 con la legge 10 e successivamente meglio precisati dal D. Lgs. 102/2014. Sostanzialmente, coloro che, alla data di entrata in vigore della norma avevano già provveduto a ripartire ai termini di legge, non devono effettuare nuovamente tutti i calcoli.

Sono pertanto da intendersi non conformi a legge quei criteri di ripartizione che introducono, ad esempio, coefficienti correttivi o percentuali forfetarie di dispersione per consumi involontari diverse da quelle effettive (ai sensi della UNI 10200) o previste dalla stessa lettera d) del comma 5 articolo 9 sulla base di una relazione tecnica asseverata.

Il mancato rispetto di quanto sopra porta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a 2500 per il condominio o l'edificio polifunzionale ai sensi dell'articolo 16 comma 8 D. Lgs. 102/2014, oltre alla diffida a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque

giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto, prevista dal comma 18 del medesimo articolo 16.

Non si esclude la responsabilità professionale del professionista che abbia indotto i condomini-clienti ad adottare una delibera non conforme a legge.

SUGGERIMENTO PER GLI ASSOCIATI

In materia di ripartizione della spesa del riscaldamento a seguito dell'adozione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione, viene suggerito agli Associati ANACI di consigliare l'assemblea ad adottare uno dei seguenti criteri:

a) norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti;

b) ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata (si ricorda che l'asseverazione va fatta in Tribunale), differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate;

c) per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di contabilizzazione e, ove previsti, di termoregolazione, vi è la possibilità che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

d) nel caso in cui alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs. 141/2016, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi citati e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese, questa può essere mantenuta solo se rispettosa dei requisiti di Legge e, cioè, se è previsto il calcolo dei consumi effettivi consistenti nella corretta rilevazione degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile (consumo volontario) e delle effettive dispersioni dalle tubazioni di distribuzione comuni (consumo involontario) ai sensi della norma UNI 10200, ovvero se la ripartizione sia già conforme a quanto qui indicato nella lettera b) previa relazione asseverata da far eseguire.

Nel caso in cui l'assemblea ritenesse di mantenere il criterio di ripartizione adottato anche se difforme da quelli qui sopra indicati, si consiglia all'Associato ANACI di suggerire di non conservare detto criterio e di sostituirlo con uno di quelli indicati, ricordando che la ripartizione non conforme a legge esporrebbe il Condominio alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 oltre alla diffida di provvedere alla regolarizzazione entro quarantacinque giorni. Nel caso in cui, nonostante



ANACI

Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
ed Immobiliari

Via Cola di Rienzo 212 - 00192 Roma • Tel 06/3214963 - 3215399 • Fax 06/3217165 • Codice Fiscale 04846741009 • www.anaci.it • anaci@anaci.it

Centro Studi Nazionale

il suggerimento che l'Amministratore avrà cura di mettere a verbale, l'assemblea dovesse persistere nel suo intendimento, al professionista non resta che dare esecuzione alla deliberazione assunta.

* * *

La storia di ANACI inizia da qui



www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale
twitter.com/Anaci_it
<https://it.linkedin.com/in/anaci-nazionale-2aba41b2>



MOTIVAZIONE

L'articolo 9 comma 5 lettera d) del Decreto Legislativo 102/2014, in materia di ripartizione della spesa del riscaldamento a seguito dell'installazione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsti, di termoregolazione, contiene il seguente periodo che ha dato adito a differenti interpretazioni: *“Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”*.

Da alcuni, il periodo sopra riportato è stato interpretato nel senso che qualsiasi criterio di ripartizione utilizzato precedentemente alla data cui viene fatto riferimento nella norma, sia idoneo anche se contrario alle disposizioni contenute nella citata lettera d) ed esonera i condòmini dall'obbligo di adeguarsi ai criteri di Legge. Così, ad esempio, se fossero stati previsti coefficienti correttivi (ritenuti non conformi a legge), la disposizione citata deve essere intesa quale una sorta di “sanatoria”.

ANACI, sentito il Centro Studi Nazionale, non condivide tale lettura per le seguenti motivazioni.

Occorre innanzitutto precisare che la formulazione originaria della lettera d) contenuta nel Decreto Legislativo 102/2014 al momento della sua entrata in vigore (19 luglio 2014) era diversa e non conteneva il periodo sopra riportato. Quest'ultimo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. i), punto v), D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141, a decorrere dal 26 luglio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 141/2016, che ha modificato tutta la lettera d).

La prima osservazione utile, pertanto, è quella che vede l'applicazione della norma così detta “transitoria” solo a decorrere dal 26 luglio 2016 (non avendo la stessa carattere retroattivo) mentre, dal 19 luglio 2014 sino al 25 luglio 2016, è rimasta in vigore la norma che non conteneva tale disposizione.

Precisato quanto sopra, si osservi anche quanto segue.

Il criterio di ripartizione a seguito dell'introduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione viene per la prima volta indicato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (recante *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*) all'articolo 26 comma 5 il quale prevede quanto segue: *“Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile”*.

Il comma sopra riportato è stato oggetto di modifica da parte della Legge 220/2012 ma unicamente in riferimento al quorum deliberativo, fermo tutto il resto.

Già nel 1991, quindi, il legislatore, ritenendo gli interpreti che la legge 10 fosse una norma imperativa, obbligava, a seguito dell'introduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, a ripartire la conseguente spesa del riscaldamento sulla base dei "consumi effettivi". Il legislatore ha indicato, quindi, il principio senza dettare, però, lo strumento per individuare i consumi effettivi.

Sin dall'origine, però, è stata data l'interpretazione nel senso che quali consumi effettivi dovessero essere intesi gli effettivi prelievi volontari di energia termica utile (per quanto attiene al consumo volontario) e le effettive dispersioni dalla rete comune di distribuzione (per quanto attiene al consumo involontario). Pertanto, non era possibile, ad esempio, ricorrere a coefficienti correttivi che, come noto, tengono in considerazione le dispersioni e non i prelievi volontari. Nemmeno sarebbe stato possibile prevedere una quota forfetaria in riferimento alla spesa per le dispersioni dalla rete comune (i così detti prelievi involontari o, con terminologia impropria, "quota fissa"). In tale ultimo caso, infatti, una percentuale di dispersioni non conforme al dato reale non avrebbe reso effettivo il calcolo del consumo.

In ogni caso, tale lacuna è stata colmata dal D.Lgs. 102/2014 il quale, all'articolo 9 comma 5, capoverso, ha fatto nuovamente ricorso al termine "consumi effettivi" (identico, quindi, a quello utilizzato nel 1991 nella legge 10), ma ha specificato, alla lettera d), che per il calcolo degli stessi si sarebbe dovuto fare ricorso alla norma tecnica UNI 10200.

Il primo dato letterale porta quindi ad intendere che il principio di "consumi effettivi" risale al 1991 mentre il D. Lgs. 102/2014 altro non ha fatto che indicare lo strumento (la norma tecnica UNI 10200, appunto). Ne consegue che dal 1991 non è possibile fare ricorso ad un criterio di ripartizione che non preveda il calcolo corretto dei consumi effettivi (o, meglio, degli effettivi prelievi volontari e della corretta individuazione della quota oggetto di dispersione dalle tubazioni comuni).

Ulteriore conferma è data dalla identità delle finalità dei due disposti normativi:

Finalità della Legge 10/1991:

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. *La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.*
(omissis)

Finalità del D. Lgs. 102/2014:

Art. 1. Finalità

1. *Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.*

Art. 3. Obiettivo nazionale di risparmio energetico

1. *L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.*

2. *Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.*

Attese le identità delle finalità e la esatta corrispondenza della terminologia indicata, non vi sono motivi per non vedere la continuità tra la Legge 10/1991 ed il D.Lgs. 102/2014 in materia di significato dei termini “consumi effettivi”.

Nemmeno è possibile ritenere che eventuali disposizioni regionali possano assurgere al rango di norma al pari della Legge 10/1991 e del D.Lgs. 102/2014. In primo luogo in quanto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il criterio di ripartizione delle spese negli edifici in condominio è sottratto al potere legislativo delle regioni. In secondo luogo perché eventuali Delibere di Giunta Regionali non possono derogare a disposizioni di Legge dello Stato ai sensi dell'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale il quale, nell'indicare le Fonti del Diritto, pone i Regolamenti (quali debbono essere considerati i Decreti Ministeriale e le Delibere di Giunta Regionali) gerarchicamente subordinati alle Leggi. Dello stesso tenore il successivo articolo 4 delle medesimo disposizioni sulla legge in generale il quale, nell'indicare i limiti della disciplina regolamentare, prevede espressamente che “i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi”.

Pertanto, non vi sono altre norme applicabili alla materia in esame, oltre alle due già citate (Legge 10/1991 articolo 26 comma 5 e D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5 capoverso e lettera d) e, quindi, non vi possono essere criteri di ripartizione che non rispettino il criterio del calcolo del consumo effettivo in vigore dal 1991. Nemmeno possono trovare fondamento eventuali interpretazioni fatte da qualsiasi organo di una Regione.

Prima di procedere occorre valutare il contesto nel quale è stato inserito l'obbligo di ripartire in base ai consumi effettivi.

L'articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991 ha ritenuto che l'obbligatoria ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base dei consumi effettivi, fosse utile per il perseguimento delle finalità volte al contenimento dei consumi energetici. Tale criterio di ripartizione, pertanto, deve essere visto quale strumento (inderogabile stante l'imperatività delle norme) per il raggiungimento dell'obiettivo imposto dal legislatore.

Nulla è cambiato nel 2014 e nel 2016, posto che in entrambe le versioni del capoverso del comma 5 dell'articolo 9 D. Lgs. 102/2014 si legge quanto segue: *“Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:”* (seguono le lettere da a) a d) -ndr-).

Nel capoverso del citato comma 5 viene quindi maggiormente precisato che *“la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime”* (quello stesso criterio, quindi, in vigore dal 1991) è lo strumento per perseguire l'obiettivo di *“favorire il contenimento dei consumi energetici”*.

La successiva lettera d) del medesimo comma 5 articolo 9, deve essere interpretata come l'indicazione dei criteri legali per la ripartizione della spesa ossequiosi del principio fondamentale del “consumo effettivo”. La lettera d) altro non è che la specificazione del principio indicato nella Legge 10/1991 e nel capoverso del comma 5 articolo 9 D. Lgs. 102/2014.

Nell'interpretare il periodo in questione (*“Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese”*) occorre fare nuovamente riferimento sempre alle disposizioni sulla legge in generale. Nello specifico, l'articolo 11, nel disciplinare l'efficacia della legge nel tempo, prevede che *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

L'interpretazione che vede il periodo della lettera d) oggetto di esame, costituire una sorta di “sanatoria” per tutti i criteri di ripartizione anche se difformi da quelli legali specificati dal D.Lgs. 102/2014 e, prima ancora, dalla Legge 10/1991, purché approvati dall'assemblea condominiale prima del 26 luglio 2016, non può essere condivisa poiché di fatto costituirebbe una norma

retroattiva in quanto prevederebbe la conformità a Legge di criteri che, al tempo della loro approvazione, non erano rispettosi del dettato normativo (che, si ricorda, è in vigore dal 1991). Inoltre, tale valore verrebbe dato senza una precisa indicazione del criterio “sanato” in quanto l’unico dato sarebbe quello del momento storico dell’approvazione (antecedente il 26 luglio 2016).

Nemmeno si potrebbe dubitare che la locuzione “*alla data di entrata in vigore del presente decreto*” sia riferita alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 141/2016 (26 luglio 2016) e non alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014 (19 luglio 2014) in quanto, diversamente, si avrebbe una norma retroattiva contraria all’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

Pur vero che in tema di efficacia della legge nel tempo, posto che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a principio costituzionale, salva la previsione di cui all’art. 25 Cost. per la materia penale, al legislatore non è precluso di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale (Cass. civ. Sez. lavoro, 15-03-2016, n. 5065).

Tali presupposti non vengono rinvenuti nella disposizione transitoria oggetto di interpretazione in questa sede, non solo per la genericità del criterio “sanato”, ma anche perché verrebbe violato il precetto fondamentale, cioè l’obiettivo che leggi in esame si prefiggono posto che, entrambe, hanno individuato il criterio di ripartizione sulla base del calcolo dei consumi effettivi quale strumento per il perseguimento delle finalità previste nelle stesse leggi. Nemmeno vengono individuati diritti o beni di rilievo costituzionale costituenti altrettanti motivi imperativi di interesse generale che, nel temperamento degli interessi, possano essere preferiti all’obiettivo del contenimento dei consumi energetici in esecuzione di protocolli internazionali che coinvolgono decine di Stati (in primis il Protocollo di Kyoto).

Inoltre, una “sanatoria” simile, oltre che costituire di fatto una norma retroattiva, prevederebbe una categoria di cittadini che, sulla base di una delibera assembleare avvenuta entro un determinato momento storico, sarebbero autorizzati a non rispettare la Legge. Conseguenza che non può certo essere ammessa posto che violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza.

Il solo divieto di retroattività preclude quindi l’interpretazione che vede possibile l’applicazione di criteri difformi da quelli legali deliberati prima del 26 luglio 2016. Tuttavia, dovendo comunque interpretare il periodo oggetto di esame, occorre richiamare l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale il quale prevede quanto segue:

“Articolo 12: Interpretazione della legge.

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”

Innanzitutto, il periodo oggetto di esame fa riferimento ai “*dispositivi di cui al presente comma*” (comma 5, articolo 9, D.Lgs. 102/2014 – ndr-). Questi sono i dispositivi di termoregolazione e di contabilizzazione. Ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. 102/2014, il sistema di contabilizzazione è il “*sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese*”.

Si fa riferimento alla misurazione diretta (sotto-contatori) o indiretta (ripartitori) (di cui alle lettere b) e c) del citato comma 5 articolo 9) volta a determinare “*l'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze)*”. Quindi, anche in questo caso, deve essere intesa l'energia effettivamente fornita che, nuovamente, ripete il concetto di consumi effettivi. Tali dispositivi devono quindi essere rispettosi degli obiettivi previsti sia dalla Legge 10/1991 (data di introduzione del principio di consumo effettivo) sia dal D. Lgs. 102/2014.

Non è possibile dare al significato delle parole una interpretazione contraria al dato letterale testé riportato. Infatti, la singola norma deve essere interpretata dando alle parole non solo il significato fatto palese, ma anche “*secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*”. Il periodo oggetto di esame, quindi, non può essere letto senza ricordare che è contrario a legge un criterio di ripartizione che non sia rispettoso della misurazione (diretta o indiretta) dei consumi effettivi in vigore dal 1991.

Innanzitutto si consideri il momento storico di entrata in vigore del decreto 141/2016 il quale ha modificato una norma in vigore dal luglio 2014. Si ha, quindi, un criterio di ripartizione in vigore per due anni, successivamente modificato. Nel luglio 2014 era in vigore la norma tecnica UNI 10200 nella versione del 2013. Al momento dell'entrata in vigore della modifica apportata dal D.Lgs 141/2014, era (e lo è tuttora) in vigore la norma tecnica UNI 10200 nella versione del 2015.

Pertanto, partendo dal presupposto che la norma non può essere retroattiva e non può essere interpretata nel senso di prevedere soggetti esonerati dal rispetto del perseguimento degli obiettivi del legislatore, non è possibile dare significato al periodo in esame se non nel senso che il diverso criterio deve comunque essere rispettoso della determinazione dei consumi effettivi.

Quindi, tutti coloro che, magari in ossequio ad una delibera di giunta regionale o in spregio al criterio legale di ripartizione hanno deliberato un criterio che prevede, ad esempio, coefficienti correttivi o quote di prelievi involontari diversi da quelli consentiti dalla legge, non possono vedersi “sanata” la loro posizione.



Via Cola di Rienzo 212 - 00192 Roma • Tel 06/3214963 - 3215399 • Fax 06/3217165 • Codice Fiscale 04846741009 • www.anacit.it • anaci@anaci.it

Centro Studi Nazionale

Nemmeno è possibile ipotizzare che il periodo in esame contenuto nella lettera d), comma 5, articolo 9 D. Lgs. 102/2014, abbia abrogato la legge 10/1991 ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Infatti, affinché si possa affermare che la legge successiva abbia abrogato la legge precedente occorre che vi sia dichiarazione espressa del legislatore (così non è), oppure che vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Nemmeno questa seconda ipotesi pare essere ricorrente posto che il D. Lgs. 102/2014 richiama finalità e terminologia identiche a quelle della Legge 10/1991.

Pertanto, sulla base delle motivazioni espresse, si richiamano le conclusioni ed i suggerimenti agli Associati ANACI di cui all'esordio della presente trattazione.

La storia di ANACI inizia da qui



www.facebook.com/ANACI.Pagina.Ufficiale
twitter.com/Anaci_it
<https://it.linkedin.com/in/anaci-nazionale-2aba41b2>

